

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Firmato digitalmente da

MODESTINO
IANNACCONI

CN = MODESTINO
IANNACCONI
C = IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **BARBATO Concetta** (C.F. BRBCCT84B65F839D) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].
[REDACTED] **CONTINILLO Lidia** (C.F. CNTLDI70T68B519U) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].
[REDACTED] **D'AVANZO Cristina** (C.F. DVNCST78E56I073C) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].
[REDACTED] **MINIERI Felice** (C.F. MNRFLC71S13I073H) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].
[REDACTED] **ARIANNA Maria Pia** (C.F. RNNMRP90R49F924L) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] al [REDACTED].
[REDACTED] **FESCINA Rosa** (C.F. FSCRSO91T67I073F) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED].
[REDACTED] **NAPOLITANO Antonella** (C.F. NPLNNL88H52A509P) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].
[REDACTED] **NAPOLITANO Maria** (C.F. NPLMRA84C53A509D) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED].
[REDACTED] **COLELLO Carmine** (C.F. CLLCMN93L15H860Y) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED].
[REDACTED] **OSTROUMOVA Kristina** (C.F. STRKST89M42Z154S) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED].

Modestino Iannaccone

AVVOCATO

Napoli - Salerno

Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

COSTANTINO Roberta (C.F. CSTRRT90C47H703D) nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **GRANATO Arturo** (C.F. GRNRTR85T12F912U) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **MAURO Andrea** (C.F. MRANDR91H12H834A) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **MAURO Anna Claudia** (C.F. MRANCL88C52H834P) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **MUZIO Selenia** (C.F. MZUSLN90E49H860A) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **DE SENA Agnese** (C.F. DSNGNS85A66A509N) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **QUADRINI Asia** (C.F. QDRSAI02A67A509B) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **DE MAGISTRIS Annalisa** (C.F. DMGNLS66H64F111Y) nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **DE LUZIO Ludovico** (C.F. DLZLVC90M27B963B) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **STANTE Francesca** (C.F. STNFNC91A58L049G) nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **LEO Antonio** (C.F. LEONTN91A24H703U) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]; **ADAMO Iliaria** (C.F. DMALRI66E48F839S) nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **DE MAGISTRIS Monica** (C.F. DMGMNC68P68F111V) nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]; **ALLOCCA**

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Salvatore (C.F. LLCSVT74M01I073Z) nato a [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]
[REDACTED] **ALLOCCA Gianfranco** (C.F. LLCGFR78C17A509I) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e
residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]
D'ANIELLO Paola (C.F. DNLPLA69A53F839Y) nata a [REDACTED]
il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]
[REDACTED] **PACIFICO Giuseppe** (C.F. PCFGPP70M05B565T) nato a
[REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]
[REDACTED] **SANTOSUOSSO Attilia** (C.F. SNTTTL82S64A783H) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e
residente in M [REDACTED] alla viale [REDACTED]
LANZA Rossella (C.F. LNZRSL70E69F448O) nata a [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]
CERVINARO Laura (C.F. CRVLR71A69A399E) nata ad [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]
[REDACTED] **IORILLO Piergiovanni** (C.F. RLLPGV90D09A783Z) nato a
[REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] alla [REDACTED] **BASSO Maria Rosaria** (C.F. BSSMRS68T49F448L) nata a [REDACTED] il
[REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED]
CAPPUCCIO Michela (C.F. CPPMHL83P66A509N) nata ad
[REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla
[REDACTED] **PAOLICELLI Ignazio** (C.F. PLCGNZ93D30A048Z)
nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in
[REDACTED] alla via [REDACTED] **BENCIVENGA Carmine** (C.F. BNCCMN92C13F839F) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e
residente in C [REDACTED] al [REDACTED]
CAPOLUPO Emanuela (C.F. CPLMN97M67F052W) nata a
[REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]

Modestino Iannaccone

AVVOCATO

Napoli - Salerno

Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

[REDACTED], **RAGUSO MANFREDI Angelamaria** (C.F. RGSNLM76R71E155L) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla C. [REDACTED], **D'AGNESE Luisa** (C.F. DGNLSU92P68A489J) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla C. [REDACTED], **SENA Salvatore** (C.F. SNESVT66A24F839G) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], **SEPE Carmine** (C.F. SPECMN70L14C697N) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], **FARETRA Roberta** (C.F. FRTRRT87L54A509K) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], **CHIAROLANZA Carmela** (C.F. CHRCML74C53H860S) nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED] alla [REDACTED].
Vi [REDACTED] tutti rapp.ti e difesi, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Modestino Iannaccone (C.F. NNCMST83D28F839X) con il quale eleggono domicilio fisico in Roma (CAP 00195) alla via Dardanelli, 46 presso l'Avv. Daniele Di Stasio e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

L'Avv. Modestino Iannaccone chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inoltrate al seguente numero di fax 028186378 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

contro

MIUR (C.F. 80185250588) - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi
n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80039860632) - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio XI ambito territoriale della provincia di Napoli - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio X ambito territoriale della provincia di Salerno - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio XIV ambito territoriale della provincia di Caserta - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio ambito territoriale della di Avellino - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi
n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 97248840585) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio VI ambito territoriale di Roma - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 90029530012) - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio IV ambito territoriale di Alessandria - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 97254200153) - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

nonché

USP - Ufficio III ambito territoriale di Bergamo - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80020790723) - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio VII ambito territoriale di Taranto - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio III ambito territoriale di Bari - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80062970373) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio V ambito territoriale di Bologna - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi
n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio X ambito territoriale di Ravenna - in persona del
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi
n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

**USR (C.F. 96013630767) - Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata** - in persona del Direttore Generale quale legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 -
C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio IV ambito territoriale di Matera - in persona del
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi
n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

per l'annullamento e/o per l'integrale riforma

previa sospensione dell'efficacia

e concessione di misure cautelari inaudita altera parte

a) dell'ordinanza MIUR n.112 del 06 maggio 2022 pubblicata in
Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante:"
*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per
il personale docente ed educativo*" nella parte in cui all'art. 7,
comma 4, lettera e) prescrive che "qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio", così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 e coloro che hanno invece conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento dello stesso, sebbene possano chiedere l'inserimento con riserva nella prima fascia GPS, non hanno diritto al conferimento degli incarichi di supplenza e all'art. 7, comma 7 che prescrive “*Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione*”, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione; **b)** della nota del MIUR n .0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che “*Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022*”;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

a) dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze, in attesa dello scioglimento della riserva;

b) dei ricorrenti che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio 2022 ad essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS;

b) dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del MIUR e delle altre amministrazioni intimate, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.

per la condanna

a) dell'amministrazione resistente a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

ABSTRACT

Con il presente ricorso si rileva la questione giuridica afferente al mancato inserimento nella prima fascia delle GPS dei docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022 e dei docenti che hanno

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

ottenuto, sempre all'estero, il titolo di specializzazione sul sostegno ma entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai quali la previsione della riserva attesa dall'ordinanza ministeriale, non dà titolo alla stipula dei contratti di supplenza.

L'assunto difensivo pone in evidenza:

- l'esclusione illegittima dei docenti dalla prima fascia GPS che hanno conseguito il titolo estero entro il 20.07.2022;
- l'errata applicazione della funzione della riserva in relazione ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo di accesso;
- la discriminazione dei docenti con titolo estero rispetto ai docenti con abilitazione conseguita in Italia;
- le conseguenze economiche e sociali in danno ai ricorrenti, anche in termini di accesso al mondo del lavoro.

Tanto esposto in sintesi, si procede in analisi ad evidenziare quanto segue.

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti sono docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno oltre il termine previsto per la presentazione della domanda, ai quali l'ordinanza ministeriale n.112/2022 non riconosce l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS a differenza dei docenti che possono essere inseriti con riserva nel caso di ottenimento del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Italia entro il 20 luglio 2022.

2. Sepe Carmine, Pacifico Giuseppe, Napolitano Antonella, Napolitano Maria, D'Avanzo Cristina, Allocca Salvatore e Allocca Gianfranco e Sena Salvatore invece, hanno ottenuto all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro la data di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie con relativa

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

istanza di riconoscimento dello stesso, ai quali è previsto solo l'inserimento con riserva e non il diritto al conferimento degli incarichi di supplenze.

3. Le GPS – Graduatorie provinciali per le supplenze – vengono utilizzate, in subordine alle GAE, per l'attribuzione delle supplenze annuali.

Infatti, l'ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022 - 2023 e 2023 - 2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

Nello specifico, le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise in due fasce, al contrario le GPS attinenti ai posti di sostegno sono distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria I° e II°.

4. L'ordinanza ministeriale all'art.7, comma 4 lettera e) ha previsto che i candidati inseriti con riserva, che hanno conseguito il relativo titolo di abilitazione all'estero, non sono idonei per le supplenze fino allo scioglimento della riserva, altresì la disposizione normativa ha escluso dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20.07.2022.

Inoltre, l'art. 7, comma 7 prescrive che “*Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione*”, così determinando la reiezione delle istanze di

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione.

QUESTO LO STATO DEI FATTI E DEGLI ATTI.

Ebbene gli atti impugnati sono illegittimi e di essi vorrà l'Ecc.mo Collegio adito disporre l'annullamento e/o l'integrale riforma alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E DEL D.LGS N. 206/2007 - VIOLAZIONE DELL'ART.45 DEL TFUE - FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'O.M. N.112 DEL 06.05.2022 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO DEL POTERE.

La vicenda che ci occupa nella presente sede pone sotto la lente di ingrandimento dell'Ecc.mo Giudicante l'ordinanza gravata sotto il profilo della discriminazione tra i docenti abilitati all'estero e i docenti abilitati in Italia inseriti nella I fascia GPS quali destinatari di supplenze.

In ordine alla *vexata quaestio*, esaminiamo, i profili dei ricorrenti non idonei per l'attribuzione delle supplenze ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 122/22.

1. In particolare, l'ordinanza ministeriale *de qua* riconosce ai docenti che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno in Italia entro il 20 luglio, la possibilità di essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS, a differenza dei docenti abilitati all'estero che devono presentare domanda entro il 31.05.2022, a pena di esclusione, per essere inseriti con riserva nella prima fascia GPS.

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

A cagione dell'illegittimità del provvedimento impugnato si tenga presente che i ricorrenti sono già in possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero entro il 20 luglio 2022, pertanto devono essere inseriti con riserva nella prima fascia come disciplinato per i docenti con titolo di accesso conseguito in Italia.

Nello specifico, secondo l'articolato in discorso, *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio (..)”*

Dunque, il provvedimento gravato disciplina una diversa modalità di inserimento nella prima fascia GPS rispetto alla disposizione principale, ossia è previsto l'accesso con riserva oltre il termine di presentazione della domanda (31.05.2022) solo per i docenti in corso di acquisizione dell'abilitazione in Italia.

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti sono già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero prima del 20 luglio 2022, pertanto beneficiano dei requisiti generali necessari per essere inseriti con riserva nella prima fascia GPS.

Non si comprende quale differenza di valore possa sussistere, ai fini del conseguimento del titolo di specializzazione tra:

- i docenti che sono in corso di conseguimento in Italia dell'abilitazione ai quali è riconosciuta la possibilità di inserirsi con riserva nei termini stabiliti,
- ed i docenti che di fatto hanno già conseguito il titolo di specializzazione all'estero oltre il termine di presentazione della domanda ma entro il 20.07.2022.

Non è chiaro il motivo logico dell'inserimento nelle GPS riservato esclusivamente agli abilitanti in Italia, dato che la *ratio legis* della norma risiede nell'ulteriore possibilità d'ingresso nelle

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

graduatorie oltre il 31.05.2022 per i docenti che sono in procinto di completare il percorso di abilitazione e non nell'esclusione effettuata sulla base del titolo di accesso.

Appare evidente che il pregiudizio subito e subendo dei ricorrenti è posto in essere dal MIUR relativamente al titolo di specializzazione conseguito.

L'illegittimità risiede non tanto nella sostanziale violazione di un principio di uguaglianza di risultato, quanto piuttosto nella violazione del principio dell'eguale trattamento di parità di condizioni iniziali alla partecipazione della procedura selettiva.

Sul punto è d'uopo ricordare che il principio di non discriminazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni opera a tutela del lavoratore anche in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (cfr. **Cass. S.U. n. 10454 del 2008; Cass. nn. 472, 479, 1037 del 2014; Cass. nn. 10105, 26140 del 2013; Cass. n. 4971 del 2012**)

Per cui tale distorsione in fase di inserimento nelle GPS, non trova avallo normativo, posto che i termini di partecipazione alla procedura devono essere uguali per tutti i partecipanti e non differire in base al luogo di conferimento del titolo.

In questo modo, il MIUR, con la prefata ordinanza, ha favorito l'ingresso nel mondo scolastico di una specifica categoria docenti a discapito di un'altra, creando in tal guisa una corsia preferenziale ingiustificata, non tenendo conto che tutti i docenti usufruiscono degli stessi diritti durante la procedura selettiva.

Ne consegue la violazione del diritto di accesso alla professione docente tutelato dalla direttiva n. 36/2005 e dal D.lgs. n. 206/2007 attuativo, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE, posto che la succitata direttiva riconosce in modo chiaro e incondizionato l'obbligo

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

incombente sugli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nei paesi dell'UE.

In tal senso per acclarata giurisprudenza “ (...) *le norme della direttiva n. 2005/36/CE devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere automaticamente i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, ciò tuttavia purché la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.*” (cfr. **Consiglio di Stato, sentenza n. 5415/2021**)

Ancora “ (...) *uno stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea.*” (cfr. **Sentenza “Morgenbesser” n. C-313/2001 del 13.11.2003**)

Pertanto, risulta illegittimo il mancato riconoscimento del diritto all’inserimento con riserva nella I fascia GPS e quindi l’esclusione dalle supplenze.

Si precisa che al punto 2 del presente ricorso, sarà argomentato come l’ammissione con riserva includa anche il diritto agli incarichi di supplenza.

2. Sempre in riferimento all’ordinanza *de qua* “(...) qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non da titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure."

Come si evince dal complesso della disposizione normativa appena richiamata il MIUR da un lato prevede la possibilità, per i docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva, dall'altro esclude la possibilità di stipulare contratti.

Tale clausola è oltremodo illecita in quanto pone una disparità di trattamento ingiustificata tra i diversi candidati.

La censura denunciata, evidenzia un contrasto con il principio di eguaglianza e non discriminazione (art.3, comma 1°, Cost.), nonché il principio dell'uniformità e parità di trattamento, oltre al pieno conflitto con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art.97 Cost.

Perciò, l'amministrazione resistente attraverso la disposizione ministeriale nella parte in cui stabilisce "*l'inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto*" manifesta un eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e irragionevolezza dal momento che il corredo normativo *ut supra* esclude qualsivoglia forma di iniquità all'accesso alla professione docente.

In altri termini la riserva del titolo estero non deve essere ostativa al diritto di conferimento degli incarichi di supplenza.

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

Sul punto autorevole giurisprudenza, ha stabilito che *il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo, l'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero.*” (cfr. **T.A.R. Lazio, sentenza n. 9132/2021**)

Ad ogni buon conto, l'inserimento in graduatoria con riserva deve intendersi pienamente anticipatoria della tutela richiesta e ciò può accadere o in forza di un provvedimento giudiziario che dispone l'inserimento del candidato in attesa del giudizio di merito oppure qualora il bando preveda espressamente la possibilità di iscrizione con riserva in presenza di alcune circostanze. (cfr. **Ord. Cons. Stato nn. 5497/3951 - 5495/3952 - 5490/3901 - 5493/3903 del 2015**)

A fondamento del prefato approdo va rimarcato al riguardo “ *che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario come nel caso della ricorrente dell'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'ammissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset*” (**T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2972 del 04.05.2021**)

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

Appare a chiare lettere che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo, l'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva in caso di mancato riconoscimento del titolo.

Inoltre, quanto al caso in esame si evidenzia come il MIUR in altre procedure simili abbia chiarito gli effetti dell'inserimento in graduatoria con riserva: *"(..) l'inserimento in graduatoria con riserva deve attribuire le medesime utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato"* - *"qualora si assumano docenti iscritti in graduatoria con riserva dovrà necessariamente contenere la clausola risolutiva espressa..."* (**cf. ord. n. 60 del 10.07.2020; ord. n. 5237 del 24.02.2016; circ. supp. 2017/2018 MIUR**) in modo opposto, invece, ha disciplinato con l'ordinanza ministeriale n.112/22.

Sul punto occorre precisare che *"(..) l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che non comporta una deminutio della facoltà ... in sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti potendo questi essere caducati, ma garantisce la piena tutela della situazione controversa."* (**TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 03137 del 11.03.2020**)

Si ravvisa un evidente discriminazione e illegittimità dell'operato del MIUR in quanto per alcune categorie ammette l'inserimento con riserva, per altre lo nega.

Infatti, il limite posto dal MIUR attraverso la clausola di cui si discorre, si estende anche nella fase successiva d'inserimento nelle GPS, ovvero in quella potenziale della stipula dei contratti.

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

Come affermato dalla giurisprudenza, *“l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero sostanziosamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.”* **(T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza n. 10937 del 13.09.2019)**

Pertanto, la procedura di riconoscimento del titolo estero non può qualificarsi come presupposto indefettibile ai fini del conseguimento degli incarichi di supplenza.

In tal senso per acclarata giurisprudenza *“(..) i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall'Autorità italiana, non solo consentono l'iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva.”* **(Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav., sentenza n. 558 del 17.03.2022)**

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Ne consegue che tale disposizione, cagiona un danno ai docenti abilitati all'estero che per le vicende significate si vedranno costretti a non poter ottenere alcun incarico di docenza, pregiudicando il loro ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenze economiche e personali.

3. Ebbene, l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente è lapalissiano, poiché nel disciplinare l'attuale procedura di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle GPS, ha disatteso la funzione effettiva della riserva oltre ad non aver riconosciuto come requisito generale l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno conseguito all'estero programmato entro il 20 luglio 2022.

Venendo a fare siffatta applicazione dei criteri ermeneutici al caso in esame, si appalesa del tutto evidente che l'odierna procedura selettiva risulta essere in spregio alle norme di settore.

Perciò, l'ordinanza ministeriale n.112 del 06 Maggio del 2022 è illegittima.

DOMANDA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56 c.p.a un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS si è conclusa il 31 maggio 2022 e che a luglio saranno pubblicate le graduatorie GPS 2022 per poi dare seguito alle operazioni di conferimento delle supplenze entro il 30 Agosto 2022. Tale gravità ed urgenza, è da leggersi nell'ottica della mancata *chance* a tutti i ricorrenti di poter essere individuati come destinatari di contratti di supplenze, con

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

elevatissime probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro, negato di fatto, per le vicende significate.

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* si evince dalla parte motivata del ricorso.

Il danno grave che consegue all'esecuzione degli atti impugnati, in uno con gli atti da esso presupposti e ad esso consequenziale, ne impone la sospensione dell'efficacia. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'accoglimento dell'invocata tutela interinale consentirebbe a tutti i ricorrenti, di poter essere reclutati dalle graduatorie GPS 2022 per il conferimento delle supplenze annuali a partire dal mese di Settembre 2022 come gli altri docenti, posto che la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS si è conclusa il 31 maggio 2022 e che a Luglio saranno pubblicate le graduatorie GPS 2022 per poi dare seguito alle operazioni di conferimento delle supplenze ad Agosto 2022.

Appare evidente che l'acquisizione del titolo di accesso conseguito all'estero consentirebbe l'inserimento in graduatoria, sia pur con riserva, in quanto i ricorrenti vantano una situazione certa ed attuale e non futura e pertanto non sono in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione, ma sono già in possesso dei requisiti generali previsti dalla disposizione normativa che regola l'ingresso nelle GPS oltre i termini di presentazione della domanda.

In aggiunta si evidenzia che parte dei ricorrenti risultano essere già presenti nelle precedenti GPS.

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoiannaccone@pec.giuffre.it

In tal senso per acclarata giurisprudenza “la ratio dell’ammissione con riserva risiede nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del candidato (..)” (cfr. TAR Lazio, sez. IV bis Ord. n. 4036 del 23.06.2022)

Perciò l’ordinanza ministeriale n. 112/22 reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. (cfr. TAR Lazio, sez. IV bis ord. n.4021 del 23.06.2022)

Ebbene ad una siffatta pletora di storture l’Ecc.mo Collegio potrà ovviare, nelle more di una più accurata delibazione delle censure ivi sollevate nella fase di merito, disponendo l’immediata sospensione dei provvedimenti impugnati.

DOMANDA RISARCITORIA

I danni (oppure il danno patrimoniale e non patrimoniale) che conseguono all’esecuzione dei provvedimenti impugnati sono ontologicamente irretrattabili.

Dalla parte motivata del ricorso si evince la capacità lesiva dei provvedimenti impugnati e il riverbero degli stessi sulla posizione dei ricorrenti.

Essi, infatti, sono fonte di danno in quanto segnano, del tutto illegittimamente, la possibilità per i ricorrenti di poter essere individuati quali destinatari di incarichi di supplenze prima dello scioglimento della riserva di riconoscimento del titolo.

Ne consegue un pregiudizio economico, dovuto dal mancato guadagno in assenza di lavoro e un danno morale posto che ogni aspirante docente, manifesta un senso di inadeguatezza e incompetenza rispetto agli altri docenti a causa del conseguimento del titolo estero, oltre ad aver investito sul piano

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

economico su un percorso che per le vicende significate osterebbe all'accesso della professione docente.

Nella specie quindi sussistono tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria; vale a dire l'illegittimità dell'atto e/o dei provvedimenti impugnati, il danno, il nesso causale, e la colpevolezza della amministrazione.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda cautelare *inaudita altera parte*, dell'incidentale domanda di sospensione e della domanda risarcitoria con ogni altra conseguenza di legge in favore del procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., si comunica che il contributo dovuto in materia di procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego è di euro 325,00.

Napoli, li 15.06.2022

Avv. Modestino Iannaccone